impag

# Condizioni generali d'acquisto di IMPAG AG

Versione del 13.11.2026

## 1. Campo d'applicazione

1.1 All'intero rapporto giuridico attuale e futuro tra IMPAG AG (di seguito denominata «IMPAG») e il fornitore avente per oggetto l'acquisizione di cose mobili («oggetti di fornitura») si applicano esclusivamente le seguenti Condizioni generali d'acquisto.

1.2 Con l'accettazione di un ordine, al più tardi con la fornitura degli oggetti di fornitura ordinati, il fornitore riconosce che si applicano esclusivamente le presenti Condizioni generali d'acquisto.

1.3 Se il fornitore utilizza condizioni contrarie, divergenti o integrative, queste non si applicano nei confronti di IMPAG, anche se IMPAG non vi si oppone espressamente.

1.4 Gli accordi individuali scritti (in particolare contratti di distribuzione e accordi di garanzia della qualità) prevalgono sulle presenti Condizioni generali d'acquisto nella misura in cui se ne discostano. Per il resto, le presenti condizioni d'acquisto si applicano a titolo integrativo.

## 2. Conclusione del contratto

2.1 Gli ordini di IMPAG sono vincolanti solo se effettuati per iscritto (anche per e-mail o tramite il sistema di ordinazione di IMPAG) da una persona a ciò autorizzata. Gli ordini orali o telefonici nonché le relative integrazioni, modifiche e accordi accessori non sono vincolanti e sono efficaci solo se IMPAG li conferma per iscritto.

2.2 Gli ordini di IMPAG costituiscono proposte d'acquisto e devono essere accettati per iscritto dal fornitore mediante conferma d'ordine entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Decorso tale termine, IMPAG non è più vincolata alla proposta d'acquisto. Una conferma d'ordine pervenuta successivamente o il cui contenuto diverge dall'ordine vale come nuova offerta. Essa è efficace solo se IMPAG la accetta per iscritto. Il silenzio di IMPAG non vale in nessun caso come consenso a una conferma d'ordine dal contenuto divergente.

## 3. Spedizione, imballaggio, passaggio dei rischi

3.1 Le cifre da 3.2 a 3.5 che seguono si applicano solo nella misura in cui le parti non abbiano validamente convenuto gli INCOTERMS di volta in volta in vigore o questi non contengano una disciplina corrispondente e valida.

3.2 La spedizione degli oggetti di fornitura deve avvenire all'indirizzo indicato da IMPAG nel rispettivo ordine («indirizzo di consegna»).

3.3 Fino all'arrivo degli oggetti di fornitura all'indirizzo di consegna, il fornitore sopporta i rischi del loro perimento fortuito o del loro deterioramento. L'indirizzo di consegna è il luogo d'adempimento.

3.4 IMPAG può stabilire il tipo di imballaggio e di spedizione. Se IMPAG non lo fa, il fornitore deve scegliere un tipo di imballaggio e di spedizione idoneo ed economico per la merce in questione. In caso di inosservanza colposa di tale obbligo, tutti i costi che ne derivano, quali il risarcimento per merci danneggiate, noli supplementari, smaltimento e simili, sono a carico del fornitore.

3.5 Il giorno della spedizione dell'invio deve essere inviato a IMPAG un avviso di spedizione con numero d'ordine, quantità e designazione esatta della merce.

## 4. Termini e date di consegna

4.1 I termini e le date di consegna indicati nel rispettivo ordine sono vincolanti e devono essere rispettati dal fornitore.

4.2 Le date di consegna convenute sono rispettate quando gli oggetti di fornitura, unitamente ai documenti, sono pervenuti all'indirizzo di consegna (cfr. cifra 3.2) al momento previsto. Gli oggetti di fornitura devono essere consegnati di volta in volta con la relativa documentazione scritta (p. es. certificati dei materiali, certificati di fabbrica, certificati di analisi, distinte dei pesi, polizze assicurative, polizze di carico ecc.).

4.3 In caso di superamento dei termini di consegna convenuti, IMPAG può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta dopo la scadenza di un congruo termine supplementare fissato. Per il resto, il fornitore deve risarcire, secondo le norme legali, il danno da ritardo e, in caso di recesso, il danno derivante dall'inadempimento.

4.4 Fatti salvi i diritti di IMPAG, il fornitore informa IMPAG senza indugio e per iscritto, indicando il motivo e la durata presumibile, di tutte le circostanze che potrebbero pregiudicare una fornitura puntuale, non appena tali circostanze diventano riconoscibili.

4.5 Gli eventi di forza maggiore (in particolare guerra, catastrofi naturali, scioperi, misure delle autorità e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi al di fuori della sfera d'influenza della parte interessata) liberano la parte interessata dai suoi obblighi di prestazione per la durata del perturbamento e nella misura dei suoi effetti, ad eccezione dell'obbligo di pagare gli oggetti di fornitura forniti. La parte interessata informa senza indugio per iscritto l'altra parte. Se il perturbamento dura più di tre mesi, ciascuna parte può recedere per la parte non ancora eseguita. Le pretese di risarcimento del danno per prestazione tardiva o mancata sono escluse nella misura consentita dalla legge.

## 5. Forniture parziali, eccedenti, insufficienti e anticipate

5.1 IMPAG non è tenuta a prendere in consegna forniture parziali non convenute. IMPAG ha il diritto di utilizzare forniture parziali senza con ciò riconoscere la conformità contrattuale della fornitura. Se sono convenute forniture parziali, IMPAG può stabilirne l'ordine. Per ogni singolo invio il fornitore deve trasmettere, il giorno della spedizione, un avviso di fornitura dal quale risultino la data dell'ordine, il numero d'ordine e la quantità. Le forniture parziali e le forniture del saldo devono essere contrassegnate separatamente come tali.

5.2 Per lo stato, il tipo, la quantità e il peso di una fornitura sono determinanti i valori accertati durante il controllo all'entrata merci di IMPAG o del cliente finale, a meno che il fornitore dimostri che il controllo all'entrata è stato effettuato in modo inappropriato.

5.3 IMPAG ha il diritto di rifiutare forniture eccedenti e insufficienti al di fuori delle tolleranze usuali nel commercio.

5.4 IMPAG non è tenuta a prendere in consegna una fornitura anticipata. In ogni caso, tuttavia, il fornitore sopporta i costi di magazzinaggio e i rischi fino alla scadenza.

## 6. Condizioni di pagamento

6.1 Il fornitore emette di norma le proprie fatture in franchi svizzeri o nella valuta stabilita nell'ordine. Tale determinazione è vincolante per il fornitore. Nella misura in cui le parti non abbiano validamente convenuto gli INCOTERMS di volta in volta in vigore o questi non contengano una disciplina corrispondente e valida, il prezzo della fornitura indicato nel rispettivo ordine (conferma d'ordine) è un prezzo fisso e vale per la fornitura franco indirizzo di consegna. Esso comprende imballaggio, nolo, dazi, assicurazioni e simili. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in aggiunta e deve essere indicata separatamente in percentuale e in importo nella conferma d'ordine e nella fattura.

6.2 Il pagamento degli importi fatturati avviene entro 30 giorni netti, salvo diverso accordo. Tale termine decorre dal giorno del ricevimento della fattura da parte di IMPAG, ma non prima della fornitura degli oggetti di fornitura e del ricevimento dei documenti di cui alla cifra 4.2.

6.3 In caso di fornitura difettosa, IMPAG ha il diritto di trattenere il pagamento fino al regolare adempimento o a un altro accordo tra le parti.

6.4 IMPAG può compensare tutti i suoi crediti nei confronti del fornitore con crediti del fornitore nei confronti di IMPAG.

6.5 Il fornitore può compensare solo con crediti nei confronti di IMPAG che IMPAG ha riconosciuto per iscritto o che sono stati accertati con decisione passata in giudicato.

6.6 Il fornitore può esercitare il suo diritto di ritenzione nei confronti di IMPAG solo se la pretesa contrapposta su cui esso si fonda deriva dallo stesso contratto ed è incontestata o accertata con decisione passata in giudicato.

## 7. Riserva della proprietà

7.1 La proprietà degli oggetti di fornitura forniti passa a IMPAG con l'avvenuta fornitura.

7.2 È esclusa qualsiasi riserva della proprietà del fornitore, in particolare una riserva della proprietà semplice, prolungata o estesa.

## 8. Conformità dei prodotti, diritto in materia di prodotti chimici e documentazione

8.1 Il fornitore garantisce che gli oggetti di fornitura sono conformi alle prescrizioni del diritto in materia di prodotti chimici vigenti nel Paese di fornitura e nel Paese di destinazione, in particolare alla legge sui prodotti chimici (LPChim), all'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) nonché, se applicabili, al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Il fornitore adempie a proprie spese gli obblighi di registrazione, di autorizzazione e di notifica che rientrano nella sua sfera di responsabilità. Nella misura in cui gli oggetti di fornitura sono destinati a derrate alimentari, alimenti per animali, medicamenti o cosmetici, essi sono inoltre conformi al diritto applicabile in materia di derrate alimentari, alimenti per animali, agenti terapeutici e cosmetici (comprese le prescrizioni su allergeni, contaminanti e residui), alla specifica convenuta e agli standard di qualità pertinenti (p. es. GMP, GDP, HACCP).

8.2 Il fornitore mette spontaneamente a disposizione di IMPAG, al più tardi con la prima fornitura e dopo ogni modifica, schede di dati di sicurezza aggiornate nelle lingue richieste da IMPAG. Gli oggetti di fornitura devono essere etichettati secondo le prescrizioni applicabili e, se necessario, imballati e dichiarati correttamente secondo il diritto sulle merci pericolose.

8.3 A ogni fornitura devono essere allegati, se convenuto o usuale nel settore, certificati di analisi (Certificate of Analysis). Il fornitore assicura la tracciabilità degli oggetti di fornitura mediante numeri di partita o di lotto.

8.4 Le modifiche della composizione, del procedimento di fabbricazione, del luogo di fabbricazione, delle fonti di materie prime o della specifica degli oggetti di fornitura devono essere comunicate dal fornitore a IMPAG preventivamente per iscritto e con un congruo preavviso; esse richiedono inoltre il consenso di IMPAG.

8.5 Se IMPAG è tenuta a effettuare un'azione di richiamo o di avvertimento a causa di un difetto degli oggetti di fornitura o se una tale azione è necessaria secondo un apprezzamento conforme ai propri doveri, il fornitore sopporta i costi che ne derivano (compresi i costi di richiamo, trasporto, analisi, cernita e smaltimento nonché le pretese dei clienti di IMPAG), a meno che dimostri che la causa si trova al di fuori della sua sfera di responsabilità.

8.6 IMPAG ha il diritto, previo preavviso e durante i normali orari d'ufficio, di effettuare audit di qualità presso il fornitore o di farli effettuare da terzi incaricati.

8.7 Salvo diverso accordo, alla consegna devono residuare almeno due terzi della durata di conservazione complessiva.

## 9. Notifica dei difetti alla fornitura

9.1 L'obbligo di verifica e di notifica dei difetti secondo l'art. 201 CO è escluso.

9.2 IMPAG ha pertanto il diritto di notificare i difetti durante l'intero termine di garanzia secondo la cifra 10.3 (termine di prescrizione).

## 10. Diritti di IMPAG in caso di difetti

10.1 Le caratteristiche degli oggetti di fornitura e la garanzia del fornitore sono rette dagli art. 192 segg. CO per i difetti giuridici e dagli art. 197 segg. CO per i difetti materiali. Il fornitore garantisce pertanto di avere sugli oggetti da fornire una proprietà legittima e libera da oneri e che gli oggetti da fornire presentano le qualità promesse o convenute e non hanno difetti materiali o giuridici che ne annullino o ne diminuiscano notevolmente il valore o l'idoneità all'uso presupposto. Il fornitore garantisce in particolare che gli oggetti di fornitura corrispondono allo stato più recente della scienza e della tecnica e a tutte le disposizioni legali applicabili, in particolare alle prescrizioni di sicurezza, compresi i regolamenti UE applicabili e le trasposizioni nazionali delle direttive UE.

10.2 In caso di violazione da parte del fornitore dei suoi obblighi secondo la cifra 10.1, i diritti di IMPAG, in particolare alla risoluzione della vendita, alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno, sono retti dalle disposizioni legali.

10.3 Il fornitore garantisce l'assenza di difetti degli oggetti di fornitura per 24 mesi dalla consegna, ma in ogni caso fino a sei (6) mesi dopo il decorso di un'eventuale data di scadenza indicata. Per gli oggetti di fornitura riparati o forniti in sostituzione, il termine ricomincia a decorrere dalla loro consegna.

10.4 In aggiunta alle disposizioni legali (cfr. cifre 10.1 - 10.3), IMPAG ha il diritto, a spese del fornitore (compresi i costi di trasporto, analisi, cernita, magazzinaggio e smaltimento), di esigere entro un congruo termine supplementare la riparazione degli oggetti difettosi o la loro fornitura sostitutiva (adempimento successivo); di eliminare essa stessa i difetti degli oggetti di fornitura o di sostituirli con un sostituto procurato altrove, qualora sussista una particolare urgenza (p. es. pericolo nel ritardo), l'adempimento successivo sia fallito o non sia altrimenti ragionevolmente esigibile da IMPAG, oppure il fornitore stesso non dia seguito alla richiesta di adempimento successivo di IMPAG entro un termine ragionevole (diritto all'esecuzione sostitutiva).

10.5 L'accettazione della fornitura e il pagamento non valgono come riconoscimento di una fornitura regolare.

## 11. Responsabilità per danno da prodotti

11.1 Nella misura in cui il fornitore è responsabile di un danno da prodotto, deve risarcire a IMPAG tutti i danni subiti o, a seconda dei casi, manlevare IMPAG, a prima richiesta, dalle pretese di risarcimento di terzi, nella misura in cui abbia posto la causa nella propria sfera di controllo e di organizzazione. Non è determinante se il fornitore stesso risponda nei rapporti esterni.

11.2 Il fornitore deve assicurarsi contro i rischi di responsabilità per danno da prodotti per gli oggetti di fornitura da esso forniti per un importo adeguato, almeno CHF 5 milioni per sinistro, e comprovare per iscritto a IMPAG, su richiesta, la copertura assicurativa.

## 12. Diritti di proprietà intellettuale di terzi

12.1 Il fornitore garantisce che la fornitura e l'uso conforme al contratto o la rivendita degli oggetti di fornitura non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi.

12.2 Se terzi fanno valere pretese nei confronti di IMPAG o dei suoi clienti a causa di una tale violazione, il fornitore manleva IMPAG da tali pretese a prima richiesta scritta e rimborsa tutti i costi connessi, comprese adeguate spese legali.

## 13. Controllo delle esportazioni, sanzioni, origine e dogana

13.1 Il fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni applicabili del diritto del commercio estero, del controllo delle esportazioni, del diritto doganale e del diritto delle sanzioni. Egli comunica a IMPAG spontaneamente e per iscritto se gli oggetti di fornitura sono soggetti a obblighi di autorizzazione o a restrizioni e indica i relativi numeri di controllo delle esportazioni e numeri di tariffa doganale.

13.2 Il fornitore indica l'origine non preferenziale e preferenziale degli oggetti di fornitura e mette a disposizione correttamente e gratuitamente le prove dell'origine e le dichiarazioni del fornitore necessarie.

13.3 Il fornitore garantisce che né egli stesso né gli oggetti di fornitura sono oggetto di sanzioni che vietano a IMPAG l'acquisizione, il possesso o la rivendita.

13.4 Il fornitore risarcisce a IMPAG tutti i danni e i costi, compresi i ricuperi di tributi doganali e le multe, derivanti da una violazione di tali obblighi. In tal caso IMPAG ha inoltre il diritto di recedere dal contratto.

## 14. Standard di comportamento e obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

14.1 Il fornitore si impegna a rispettare le leggi applicabili nonché gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, condizioni di lavoro (compresi la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, i salari minimi, gli orari di lavoro, la libertà di associazione e la non discriminazione), protezione dell'ambiente, concorrenza leale e lotta alla corruzione. In particolare, egli non tollera né il lavoro minorile né il lavoro forzato e si astiene da qualsiasi forma di corruzione. Egli osserva il Code of Conduct di IMPAG nella versione di volta in volta in vigore.

14.2 Il fornitore mette a disposizione di IMPAG, su richiesta, le informazioni e le prove di cui IMPAG necessita per l'adempimento dei propri obblighi legali di diligenza e di rendiconto, in particolare secondo gli art. 964j segg. CO, e obbliga in modo adeguato i propri fornitori a monte al rispetto di tali standard.

14.3 Il fornitore informa IMPAG senza indugio di violazioni della cifra 14. In caso di violazione grave, IMPAG può recedere dal contratto. Sono fatte salve ulteriori pretese.

## 15. Protezione dei dati

15.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni applicabili del diritto in materia di protezione dei dati, in particolare la legge federale svizzera sulla protezione dei dati, e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

15.2 Il titolare del trattamento dei dati personali da parte di IMPAG in relazione alle presenti Condizioni generali d'acquisto è IMPAG AG, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, Svizzera (contatto: info@impag.ch).

15.3 IMPAG tratta dati personali del fornitore e delle sue persone di contatto, in particolare nomi, funzioni e recapiti, ai fini dell'avvio, della conclusione e dell'esecuzione di contratti, della valutazione dei fornitori e della cura della relazione commerciale nonché dell'adempimento di obblighi legali.

15.4 Per gli scopi indicati nella cifra 15.3, i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo IMPAG nonché a fornitori di servizi, in particolare di logistica e informatica, anche all'estero. Una comunicazione verso Stati che non dispongono di una protezione adeguata dei dati avviene solo nel rispetto degli art. 16 e 17 della legge federale sulla protezione dei dati, in particolare sulla base di garanzie adeguate quali clausole tipo di protezione dei dati.

15.5 Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di IMPAG si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di IMPAG all'indirizzo www.impag.com/dataprotection. Le persone interessate possono far valere i loro diritti secondo la legge sulla protezione dei dati, in particolare il diritto d'accesso, presso l'indirizzo di contatto indicato nella cifra 15.2.

## 16. Diritto applicabile e foro

16.1 Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione delle norme di conflitto del diritto internazionale privato. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

16.2 Il foro esclusivo per le azioni del fornitore è Zürich. IMPAG può convenire il fornitore anche presso la sede di quest'ultimo o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

## 17. Disposizioni finali

17.1 La trasmissione dell'ordine a terzi, compresa la cessione dei diritti e crediti che ne derivano, richiede il previo consenso scritto di IMPAG. In caso di inosservanza di tale disposizione, IMPAG può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta e/o esigere il risarcimento del danno.

17.2 Le modifiche e le integrazioni del contratto e/o delle presenti condizioni d'acquisto nonché gli accordi accessori richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per una modifica del presente requisito della forma scritta. Se una disposizione del contratto e/o delle presenti condizioni d'acquisto è invalida in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. In tal caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con la disposizione valida che più si avvicina allo scopo economico della disposizione invalida.

17.3 Laddove le presenti condizioni richiedano la forma scritta, è sufficiente una comunicazione per e-mail. Le dichiarazioni di IMPAG (in particolare ordini, recesso, notifica dei difetti, interpellazione e fissazione di un termine supplementare) sono vincolanti solo se rilasciate da una persona a ciò autorizzata.

17.4 IMPAG risponde nei confronti del fornitore solo in caso di dolo o colpa grave. La responsabilità per danni indiretti e lucro cessante è esclusa nella misura consentita dalla legge.

17.5 Il fornitore tratta in modo confidenziale ordini, prezzi, quantità e informazioni sui clienti di IMPAG e li utilizza solo per l'adempimento del contratto. Gli accordi individuali (in particolare NDA e Customer Protection Agreement) prevalgono.